

Manovra di Ferragosto. Gli indizi dello sfruttamento si aggiungono alla violenza e allo stato di bisogno del soggetto

Caporalato, quattro «spie» di reato

Stipendi sotto i minimi, violazioni su orari e sicurezza e condizioni degradanti

Il glossario

01 | CAPORALATO

Storicamente in ambito agricolo, ma diffuso anche altrove, è l'attività di chi assolda lavoratori per conto del datore di lavoro e li conduce presso il luogo di lavoro. Di norma il lavoro viene effettuato in nero e sottopagato

02 | SOMMINISTRAZIONE

La fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, effettuata da un soggetto autorizzato, come le agenzie per il lavoro. Prima del Dlgs 276/2003 veniva definita intermediazione di manodopera ed era vietata comunque

03 | INTERMEDIAZIONE (DLgs 276/2003)

L'attività di mediazione e promozione tra domanda e offerta di lavoro. Legittima se il soggetto è autorizzato, può prevedere, tra l'altro,

la raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, la preselezione, l'orientamento professionale, l'erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo

04 | INTERMEDIAZIONE (articolo 603-bis Cp)

È l'illecita attività organizzata, reclutando manodopera o gestendone l'attività lavorativa, sfruttando, con violenza, minaccia o intimidazione, lo stato di bisogno e necessità del lavoratore

05 | AUTORIZZAZIONE

Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, allo svolgimento delle attività tra cui somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. In difetto l'attività è illecita

INTIMIDAZIONE

La prova delle violazioni porta una pena da 5 a 8 anni oltre alla multa da mille a 2mila euro per ogni lavoratore coinvolto

PENE ACCESSORIE

Interdizione dagli uffici direttivi per le persone giuridiche coinvolte, ma anche esclusione delle imprese dalle agevolazioni

PAGINA A CURA DI

Mauro Parisi

■ Stop allo sfruttamento del lavoro attraverso il caporalato. Nel mirino soprattutto l'agricoltura, i cantieri e i lavoratori abusivi. La manovra di ferragosto ha introdotto nel codice penale, tra i reati contro la libertà individuale, il delitto di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro. In caso di prova dello sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore con violenza, minaccia o intimidazione è

prevista una pena da 5 a 8 anni, oltre alla multa da mille a 2mila euro per ciascun lavoratore coinvolto.

Con il decreto legge 138/2011 (convertito nella legge n.148/2011) arriva il nuovo articolo 603-bis, che si colloca tra i delitti contro la libertà individuale del lavoratore e garantisce uno strumento di reazione finora sconosciuto all'ordinamento. Per le ipotesi più gravi di raccolta e di offerta di lavoro, scattano le pene della reclusione da cinque a otto anni che, in specifiche ipotesi aggravate, possono arrivare fino a dodici anni. Un salto di qualità nel contrasto all'azione delle organizzazioni che muovono lavoro abusando dello stato di bisogno o di necessità dei reclutati. Fino a contemplare il più grave delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù.

La nuova previsione di delitto si viene ad aggiungere, rinforzandole, alle meno gravi forme di reato contravvenzionale (articolo 18, Dlgs

276/2003) che già da anni puniscono (seppure lievemente: è possibile anche la sanatoria con 12,50 euro al giorno di reato) l'attività di chi, senza essere autorizzato, "affitta" e utilizza lavoratori (cosiddetta somministrazione illecita) o, comunque, fa in modo di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro (cosiddetta intermediazione illecita).

Va osservato che non qualunque comportamento abusivo sull'attività prestata dai lavoratori nei confronti e a vantaggio di datori di lavoro, "occulti" e non, deve fare ritenere realizzata la nuova fattispecie penale di sfruttamento di lavoro. Tra le condizioni perché si possa giungere alla condanna, vi è, in primo luogo, la necessità che la condotta di chi abusa del lavoro altrui non si realizzi una tantum, ma che sia organizzata, ossia strutturata in forme non occasionali, se non addirittura imprenditoriali. L'azione illecita punita è quella, non solo di chi intermedia (secondo

una terminologia poco usata riscoperta dalla Manovra in luogo del più attuale "sommministrare"), reclutando manodopera per "girarla" a chi la utilizzerà; ma anche di chi, più genericamente, si limita a gestire l'attività di ciascun reclutato.

L'incriminazione, tuttavia, scatterà solo ove sia provata anche la presenza degli ulteriori elementi che devono caratterizzare la condotta di chi abusa di lavoratori: che vi sia stato uno sfruttamento del soggetto; che sia stata utilizzata violenza, minaccia o intimidazione; che si sia approfittato dello stato di bisogno o di necessità di chi lavora.



Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Perché si possa dire che vi è sfruttamento del lavoratore deve ricorrere almeno uno dei quattro indici ora previsti dal codice penale. Per esempio, che la retribuzione sia stata corrisposta in spregio ai minimali previsti dalla contrattazione collettiva o, comunque, in modo sproporzionato rispetto al lavoro prestato. Che non siano stati concessi sistematicamente riposi settimanale e ferie, e che si siano fatti straordinari non ammessi. Che vi siano violazioni in materia di sicurezza del lavoro tali da porre a rischio la stessa salute del lavoratore. Oppure, che ricorrano condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o sistemazioni offerte al prestatore di lavoro che siano particolarmente degradanti. Procure, ispettori e forze di polizia sono quindi chiamate a provare che l'approffittamento della condizione di minorità dei soggetti reclutati sia avvenuta mediante l'uso della violenza (l'impiego di energia fisica sulla persona per vincerne una resistenza); in alternativa, della minaccia (la prospettiva di un male ingiusto); o, ancora, dell'intimidazione (il timore ingenerato dalla posizione di chi sfrutta).

Oltre alla reclusione, per i trasgressori viene prevista una multa da mille a 2mila euro per ciascun lavoratore reclutato. Del resto le pene possono aumentare da un terzo fino alla metà nel caso, del tutto frequente, che il numero dei lavoratori reclutati sia di almeno quattro persone. Ma anche se uno di essi è minore dei sedici anni. Aumenti di pena sono previsti pure se i lavoratori intermediati sono stati sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alla loro prestazione e alle condizioni di lavoro. Per chi utilizza i lavoratori, se partecipa comunque all'organizzazione dello sfruttamento del lavoro, è ammessa l'imputazione per il medesimo titolo di reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I segnali e le conseguenze

Le novità sulla disciplina anti-caporalato introdotta dalla manovra di Ferragosto



01 SFRUTTAMENTO DEL LAVORATORE: I QUATTRO INDICI SINTOMATICI CHE FANNO PRESUMERE LO SFRUTTAMENTO



- 1) sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o proporzionato al lavoro prestato
- 2) la sistematica violazione della normativa sull'orario di lavoro e l'aspettativa obbligatoria
- 3) violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che espone il lavoratore a pericolo per la salute
- 4) condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti

02 AGGRAVANTI SPECIALI DELL'INTERMEDIAZIONE E DELLO SFRUTTAMENTO: I CASI IN CUI SI AUMENTA LA PENA DA UN TERZO ALLA METÀ



Tre le circostanze che aggravano il reato: il numero dei lavoratori superiore a tre; il fatto che almeno uno dei soggetti reclutati sia minore in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

03 PENE ACCESSORIE: PER CHI INTERMEDIA E SFRUTTA IL LAVORO LIMITI A CONTRATTAZIONE E AGEVOLAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE



La manovra introduce l'articolo 603-ter Codice penale che prevede che il reato di sfruttamento del lavoro e quelli di riduzione in schiavitù, limitatamente ai casi in cui hanno a oggetto prestazioni di lavoro, comportano interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, l'esclusione per due anni da agevolazioni e contribuzioni da parte di Stato ed enti pubblici. In caso di recidiva l'esclusione è di cinque anni

04 RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE: VIENE PUNITO NON SOLO IL CAPORALE E CHI RECLUTA IL LAVORATORE, MA ANCHE CHI LO IMPIEGA



L'articolo 603-bis cp punisce chiunque, in qualunque modo, svolga attività organizzata di intermediazione, anche gestendo e organizzandone l'attività lavorativa. Per cui, oltre al soggetto che si comporta da intermediario, anche l'utilizzatore che con dolo impieghi lavoratori reclutati ai fini dello sfruttamento, soggiace alle pene previste ora dalla legge.

05 SOMMINISTRAZIONE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA: RIMANGONO IN VITA LE CONTRAVVENZIONI CHE PUNISCONO L'ATTIVITÀ DI «AGENZIA» NON AUTORIZZATA



Per i casi che non ricadono nella previsione dell'articolo 603-bis Cp, restano i divieti, di cui all'articolo 18, Dlgs 276/2003, di porre in essere l'attività di somministrazione e intermediazione di manodopera, se non autorizzata. La contravvenzione presenta un'oggettività volta a punire l'attività abusiva, anche in occasione di appalti e distacchi, per cui sono previste ammende e l'arresto in ipotesi aggravate. Possibili le sanatorie in via amministrativa

